



# Comune di Cattolica Provincia di Rimini



## VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 71 DEL 29/11/2019**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.  
MODIFICAZIONI**

L'anno duemiladiciannove , il giorno ventinove , del mese di Novembre , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21:10 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
GENNARI MARIANO	P	VANNI BRUNO FRANCO	A
POZZOLI SILVIA	P	CALBI MAURO	P
GIROMETTI FABRIZIO	P	MONTANARI ALESSANDRO	A
BOLOGNA MAURIZIO	P	BENELLI GASTONE	P
BORESTA MARCO	A	VACCARINI FEDERICO	P
FILIPPINI LUCIO	P	SECCHI MARCO	P
GROSSO SIMONA	P	GESSAROLI MASSIMILIANO	P
MARCOLINI FRANCESCO	P	CECCHINI MARCO	P
PRIOLI MAURA	P		

PRESENTI N. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Silvia Pozzoli

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Lia Piraccini .

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

I consiglieri Boresta Marco e Vanni Bruno Franco sono assenti giustificati.

E' presente l'Assessore Battistel Fausto Antonino.

L'Assessore Pesci Patrizia è entrata in aula alle ore 21.30.

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 102 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in data 19/11/2019 dal Dirigente Settore 01;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori n.23 del 22/11/2019;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 19/11/2019 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 19/11/2019 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.;

Relaziona il Sindaco.

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Consigliere Cecchini Marco per l'illustrazione della proposta di Emendamento acquisita al Protocollo dell'Ente in data 29/11/2019 al n.45004 e depositata agli atti;

Seguono interventi:

- Dirigente Rufer Claudia Marisel, Consiglieri Gessaroli Massimiliano, Vaccarini Federico, Dirigente Rufer Claudia Marisel, Sindaco Gennari Mariano, Consiglieri Filippini Lucio, Gessaroli Massimiliano, Sindaco Gennari Mariano, Consiglieri Gessaroli Massimiliano, Cecchini Marco, Sindaco Gennari Mariano, Presidente Pozzoli Silvia.

Sottolineato che nel corso dell'intervento la Dirigente Rufer Claudia Marisel fa constare preliminarmente il documento di valutazione tecnica di inammissibilità della proposta di Emendamento medesima, così come formulata, dando lettura del documento recante data 29/11/2019 acquisito agli atti dell'ufficio.

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito web dell'Amministrazione comunale.

Successivamente viene posta in votazione la proposta di emendamento presentata dal Consigliere Cecchini Marco:

Consiglieri presenti e votanti n.14

Astenuti n.0

Votanti n.14

Favorevoli n.2 (CnC, LN)

Contrari n.12 (M5S, PD)

## D E L I B E R A

- 1) – di non approvare la proposta di emendamento presentata dal Consigliere Cecchini Marco e acquisita al Protocollo dell'Ente al n.n.45004/2019;

Successivamente viene posta in votazione la proposta di delibera:

Consiglieri presenti e votanti n.14

Astenuti n.0

Votanti n.14

Favorevoli n.12 (M5S, PD)

Contrari n.2 (CnC, LN)

#### D E L I B E R A

- 2) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 102

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;
- VISTO l'art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- VISTO il D. Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'Addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);
- VISTO, in particolare, l'art. 1, commi 3, 3 bis e 4 del D.Lgs. n. 360/1998, come modificati dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

**\*3:** - *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”.*

**\*3 bis** – *“Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”;*

**\*4.** *L'addizionale e' determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917...omissis...*

- ATTESO CHE, in materia di tributi locali e quindi anche di addizionale comunale IRPEF, non è stata rinnovata per il 2019 la sospensione del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali prevista per gli anni 2016, 2017, 2018 dall'art.1, comma 26, Legge n.208/2015;
- VISTO ancora, la seconda parte dell'art. 1, comma 11, del citato D.L. n. 138/2011, il quale testualmente recita: *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di*

*reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è stabilita in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";*

- RILEVATO, dunque, sulla base della norma richiamata, che il Comune con delibera di natura regolamentare, può:
  - a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dello 0,8%;
  - b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale IRPEF differenziate in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini IRPEF, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
  - c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;
- CONSIDERATO, altresì, che l'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, ha confermato che i comuni possono stabilire aliquote di addizionale IRPEF differenziate utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'IRPEF, dalla legge statale, nel rispetto del principio della progressività;
- ATTESO che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale IRPEF consentono di realizzare una giustizia sostanziale ancora maggiore se per l'applicazione dell'addizionale, già riscossa con aliquota progressiva sulla base degli scaglioni di reddito stabiliti ai fini della tassazione IRPEF dall'art.11, comma 1, D.P.R. 917/1986, viene altresì stabilita una soglia di esenzione, non di franchigia, per la prima fascia di reddito che va da zero Euro a 15.000,00 Euro;
- RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 28.2.2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata istituita l'addizionale comunale IRPEF con decorrenza dal 1° gennaio 2000, con l'aliquota dello 0,2%;
- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.170 del 22.11.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata variata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF con decorrenza dal 1° gennaio 2007, portandola allo 0,15%;
- RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.96 del 29.11.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF" con decorrenza dal 1° gennaio 2008;
- RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 6/5/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato modificato il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF" con decorrenza dal 1° gennaio 2013 introducendo un'aliquota differenziata in base agli scaglioni di reddito di cui all'art.11, comma 1 del TUIR approvato con D.P.R. n.917/1986, senza tuttavia introdurre soglie di esenzione per reddito;
- RITENUTO opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio e al fine di una maggiore

giustizia sostanziale del prelievo tributario, improntato ad un criterio di progressività introdurre, oltre all'aliquota differenziata in base agli scaglioni di reddito di cui all'art.11, comma 1 del TUIR approvato con D.P.R. n.917/1986, una soglia di esenzione per i redditi imponibili (redditi complessivi calcolati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta) compresi tra zero e 15.000,00 Euro (primo scaglione IRPEF);

- VISTI gli articoli 2 e 3 del "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF" che testualmente recitano:

#### Art.2 ALIQUOTE

1. Il Comune di Cattolica applica dal 01.01.2000 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, come sopra istituita, fissandone le seguenti misure: dall'anno 2000 al 2006, 0,2%, dall'anno 2007 al 2012, 0,15%.

2. Dal 1 gennaio 2013 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef viene stabilita in misura progressiva in base agli scaglioni dell'Irpef di cui all'art.11, comma 1 del TUIR approvato con D.P.R. n.917/1986 come segue:

- redditi fino a 15.000,00 Euro, 0,15%;
- redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,25%;
- redditi oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,40%;
- redditi oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,60%;
- redditi oltre 75.000 euro, 0,80%;

3. L'efficacia della deliberazione è subordinata alla sua pubblicazione sul sito informatico del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) ai sensi dell'art.14, comma 8, D.Lgs.23/2011 e successive modificazioni.

4. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata quella stabilita dal Comune nell'esercizio precedente.

#### Art.3 SOGGETTO PASSIVO E BASE IMPONIBILE

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando le aliquote di cui all'art.2 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art.165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.

- DATO ATTO che in virtù delle modificazioni proposte al tributo di che trattasi occorre anche modificare i predetti articoli 2 e 3 del "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF" come segue:

#### Art.2 ALIQUOTE

1. Il Comune di Cattolica applica dal 01.01.2000 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, come sopra istituita, fissandone le seguenti misure: dall'anno 2000 al 2006, 0,2%, dall'anno 2007 al 2012, 0,15%.

2. Dal 1 gennaio 2013 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef viene stabilita in misura progressiva in base agli scaglioni dell'Irpef di cui all'art.11, comma 1 del TUIR approvato con

D.P.R. n.917/1986 come segue:

- redditi fino a 15.000,00 Euro, 0,15%;
- redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,25%;
- redditi oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,40%;
- redditi oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,60%;
- redditi oltre 75.000 euro, 0,80%.

2 bis. Dal 1 gennaio 2020 viene stabilita una soglia di esenzione per i redditi imponibili rientranti nel primo scaglione Irpef, ovvero per i redditi imponibili fino ad Euro 15.000,00.

3. L'efficacia della deliberazione è subordinata alla sua pubblicazione sul sito informatico del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) ai sensi dell'art.14, comma 8, D.Lgs.23/2011 e successive modificazioni.

4. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata quella stabilita dal Comune nell'esercizio precedente.

### Art.3

#### SOGGETTO PASSIVO E BASE IMPONIBILE

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando le aliquote di cui all'art.2 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, qualora non rientrante entro la soglia di esenzione eventualmente stabilita dal medesimo art.2.

L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art.165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.

- VISTO il testo modificato del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale Comunale all'IRPEF allegato al presente atto sotto la lettera „A“ a formarne parte integrante e sostanziale;
- VISTI, altresì:
  - il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
  - l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, in base al quale: “a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce

l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

- l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, il quale dispone che “a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce”; in mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente;

- la modifica normativa introdotta dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 175 del 2014, che ha soppresso all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 360 del 1998: “salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento”; in seguito a tale modifica, quindi, l'acconto dell'imposta in questione deve essere determinato, in ogni caso, sulla base delle aliquote e dell'esenzione vigenti nell'anno precedente, essendo stata eliminata la possibilità di riscuotere, già in sede di acconto, l'imposta sulla base delle aliquote deliberate per il nuovo anno che, invece, prima era riconosciuta a condizione che la delibera fosse stata pubblicata entro il 20 dicembre dell'anno precedente;

- RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le disposizioni di cui trattasi vengono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative dettate in materia;

- VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore 1, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

- il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile della proposta di cui trattasi;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

## DELIBERA

- di modificare il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con deliberazione C.C. n.96 del 29.11.2007 e sue successive modifiche, apportando le necessarie variazioni agli artt.2 e 3 che vengono sostituiti dai seguenti:

### Art.2

### ALIQUEUTE



1. Il Comune di Cattolica applica dal 01.01.2000 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, come sopra istituita, fissandone le seguenti misure: dall'anno 2000 al 2006, 0,2%, dall'anno 2007 al 2012, 0,15%.
2. Dal 1 gennaio 2013 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef viene stabilita in misura progressiva in base agli scaglioni dell'Irpef di cui all'art.11, comma 1 del TUIR approvato con D.P.R. n.917/1986 come segue:
  - redditi fino a 15.000,00 Euro, 0,15%;
  - redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,25%;
  - redditi oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,40%;
  - redditi oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,60%;
  - redditi oltre 75.000 euro, 0,80%.
- 2 bis. Dal 1 gennaio 2020 viene stabilita una soglia di esenzione per i redditi imponibili rientranti nel primo scaglione Irpef, ovvero per i redditi imponibili fino ad Euro 15.000,00.
3. L'efficacia della deliberazione è subordinata alla sua pubblicazione sul sito informatico del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) ai sensi dell'art.14, comma 8, D.Lgs.23/2011 e successive modificazioni.
4. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata quella stabilita dal Comune nell'esercizio precedente.

### Art.3

#### SOGGETTO PASSIVO E BASE IMPONIBILE

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando le aliquote di cui all'art.2 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, qualora non rientrante entro la soglia di esenzione eventualmente stabilita dal medesimo art.2.  
L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art.165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.
- di introdurre pertanto una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF da applicarsi relativamente ai redditi imponibili (redditi complessivi calcolati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta) compresi tra zero e 15.000,00 Euro (primo scaglione IRPEF), ferme restando le aliquote d'imposta e gli scaglioni di reddito IRPEF attualmente vigenti:
    - redditi fino a 15.000,00 Euro, 0,15%;
    - redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,25%;
    - redditi oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,40%;
    - redditi oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,60%;
    - redditi oltre 75.000 euro, 0,80%;
  - di allegare al presente atto sotto la lettera „A“ a formarne parte integrante e sostanziale il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF risultante dalle predette modifiche;
  - di dare atto che la presente deliberazione entrerà in vigore l'1 gennaio 2020; a tal fine sarà trasmessa, nel rispetto dei termini previsti al c. 15, art. 13, del D.L. n. 201/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, in osservanza al disposto del c. 2, art. 52, del D. Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che costituisce condizione per la sua efficacia ai sensi dell'art.14, comma 8, D.Lgs.23/2011 e successive

modificazioni, ed anche ai sensi dell'art.8, comma 3, D.Lgs. n.175/2014;

- di dare atto che sul presente atto sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui al D.Lgs. n.267/2000, così come dettagliato in premessa;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Rufer.

---

---

**VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

IL PRESIDENTE  
SILVIA POZZOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
LIA PIRACCINI

---

---

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)